

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE CIVILE ?

Nel ricorso per separazione personale ex art. 706 c.p.c – Prima udienza per la comparizione delle parti: 02.05.10 – R.G. _____ ruolo presidenziale, dott. _____ promosso da:

Leonilda, nata a Pescara il 12.06.1958, residente in P.zza Duomo a Milano, C.F. _____, rappresentata e difesa dall'avv. Caio ~~dal~~ dal quale è rappresentata e difesa,

ricorrente

CONTRO

Ampelio, nato a Trento il 23.09.1951, residente in P.zza Duomo a Milano, C.F. _____, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Tizio (C.F. _____) dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto,

resistente

OGGETTO: Separazione personale dei coniugi

* * *

- Si chiede che le comunicazioni di Cancelleria vengano effettuate al seguente numero di fax: 0421.99..... - *Milano?*

Ampelio, *ut supra* rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio mediante il deposito della seguente

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON RICHIESTA DI ADDEBITO

PREMESSA IN FATTO

In data _____ Ampelio ha contratto matrimonio secondo il rito civile, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Venezia con Leonilda (doc. 1).

Dalla loro unione sono nati due figli Y e Z oggi entrambi maggiorenni, come da certificato dello stato di famiglia allegato (doc. 2). ?

I coniugi fissavano di comune accordo la residenza familiare nella casa di loro proprietà sita a Milano, P.zza Duomo.

In data 16.01.2010 Ampelio ha ricevuto notifica di ricorso per separazione personale con addebito.

Asserisce Leonilda che da diverso tempo Ampelio l'avrebbe sottoposta ad ogni forma di violenza verbale, rendendola vittima di continue ingiurie, offese ed

espressioni volgari, e l'avrebbe isolata dal contesto della vita familiare e dalla gestione della vita domestica, lasciandola senza disponibilità economiche.

Tutto ciò premesso, Leonilda chiedeva la separazione da Ampelio con addebito ad esso e l'assegnazione della casa coniugale, essendo lei priva di qualsiasi reddito e della capacità di reddito.

I fatti, così come narrati dalla ricorrente, non corrispondono alla realtà: Leonilda tralascia di narrare alcuni aspetti della vicenda che risultano essere fondamentali nel presente giudizio.

Effettivamente la convivenza è divenuta intollerabile, ma la causa esclusiva di ciò è da imputare al comportamento costante e ripetuto di Leonilda, sprezzante degli elementari obblighi di rispetto nei confronti del proprio coniuge e tali da integrare gli estremi dell'ingiuria grave nei confronti del marito.

Le ragioni dell'impossibilità del proseguimento della convivenza sono invero completamente diverse da quanto rappresentato da Leonilda nel ricorso per separazione *ex art. 706 c.p.c.*

Il comportamento della moglie, infatti, da diverso tempo è tale da far venire meno l'*affectio maritalis* in quanto gravemente lesivo degli obblighi discendenti dal vincolo matrimoniale.

E' all'uopo utile ricostruire lo svolgimento dei fatti.

I problemi iniziarono all'incirca alla fine degli anni '80, allorquando i coniugi decisero di iniziare a frequentare insieme il circolo di bridge di Milano.

Dopo breve periodo, Ampelio decise di non praticare più questo gioco, lasciando comunque libera la moglie di continuare da sola la frequentazione del circolo qualora lei avesse voluto.

Essa si trovò, pertanto, un nuovo compagno di gioco X, con il quale spesso si intratteneva fino a tarda serata ed il quale spesso si offriva di riaccompagnarla a casa.

Il ripetersi costante di questa circostanza iniziò ad infastidire il marito, il quale allora chiese alla moglie di lasciare il circolo o, almeno, di trovare un nuovo compagno.

Di fronte a tale richiesta, la moglie oppose fin dall'inizio ferma resistenza, sottolineando come per lei fosse importante mantenere lo stesso partner e come tale gioco le stesse dando molte soddisfazioni.

Il comportamento di Leonilda rimase invariato anche di fronte alle richieste dei figli, i quali anch'essi iniziavano ad infastidirsi dei continui rientri a casa a notte inoltrata della madre e delle di lei frequentazioni con X.

Esemplificativo del comportamento di Leonilda è stato l'episodio avvenuto in data 13.09.1990.

In quest'occasione la famiglia si ritrovava riunita per cena in un ristorante della città. Per la precisione erano presenti i coniugi, i due figli, il genero ed entrambi i genitori di Leonilda e Ampelio.

A metà della cena si presentò al loro tavolo X, il quale pretese di unirsi a loro, costringendo Ampelio a farlo allontanare dal personale.

Leonilda a questo punto si allontanò con lui e non tornò più per la cena.

Poco dopo la figlia di Leonilda con il ~~padre~~ marito l'avevano trovata di nuovo in compagnia di X.

In un'altra occasione Ampelio e suo figlio incontrarono casualmente la ricorrente con X e vi fu uno scambio di battute.

I familiari ritornarono a casa ma Leonilda non li accompagnò, rientrando a casa da sola solo in tarda serata.

Altro episodio avvenne il 22.05.1990. Leonilda ebbe un violento litigio con il figlio che l'aveva interpellata sul suo rapporto con X. Poco dopo la stessa uscì di casa ed Ampelio ricevette una telefonata minacciosa da parte di X.

E' da sottolineare che la frequentazione di Leonilda con X era divenuta di dominio pubblico, in quanto gli stessi si facevano spesso vedere insieme in luoghi pubblici.

Oltretutto Leonilda percorreva la maggior parte delle sue giornate fuori casa, uscendo nel pomeriggio e rientrando a sera inoltrata.

Tutto ciò ovviamente influiva pure sulla gestione della vita domestica e sulla cura della persona del marito e del figlio che risentivano dell'assenza di Leonilda.

Prova documentale di tutti i fatti sopra narrati è costituita dalla lettera 22.10.1990 sottoscritta da entrambi i figli ed indirizzata al padre, nella quale gli stessi

ripercorrono tutti i fatti oggi addebitati a Leonilda e nella quale si può leggere il disappunto dei figli nei confronti dei comportamenti della loro madre (doc. 2).

Ulteriore circostanza non trascurabile consiste nel fatto che la moglie di X aveva dichiarato di essersi separata dal marito proprio a causa della relazione che costui aveva allacciato con Leonilde.

IN DIRITTO

Si contestano *in toto* gli assunti avversari, in quanto destituiti di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto.

Tutti i fatti sopra narrati inducono a ritenere completamente infondate ed ingiustificate le accuse avanzate da Leonilde nei confronti di Ampelio ed a ritenere, al contrario, che sono stati i comportamenti della moglie reiterati nel tempo – ripetiamo – ad aver reso del tutto impossibile una serena convivenza e ad aver rotto l'equilibrio familiare, anche nei confronti dei due figli.

I comportamenti di Leonilda, di cui ne è un esempio lampante l'episodio sopra descritto del 13.09.1990, sono avvenuti per di più in luogo pubblico e sotto gli occhi di tutti, tanto da rendere così manifesta l'infedeltà della moglie e la mancanza di rispetto nei confronti del marito.

Secondo costante e pacifica giurisprudenza qualora l'infedeltà di uno dei coniugi è manifesta, integra gli estremi dell'ingiuria grave nei confronti dell'altro coniuge e ciò a prescindere dall'effettività del tradimento.

“L'obbligo di fedeltà, ex art. 143 c.c., deve essere inteso non solo come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi; ne consegue che la relazione sentimentale di un coniuge, anche se non si sostanzia in un adulterio, può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione ex art. 151 c.c., qualora sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale” (Cass. civ., sez. I, 11.06.2008, n. 15557).

“In effetti la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si

traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda” (Cass. civ., sez. I, 11.06.2008, n. 15557).

Si ritiene, pertanto, che data la persistenza della moglie a non voler abbandonare i comportamenti stigmatizzati dai suoi familiari, nonostante le continue sollecitazioni provenienti non solo e non tanto da Ampelio, ma pure dai due figli nonché dal resto dei familiari, la rottura dell' *affectio maritalis* sia da addebitare solo ed esclusivamente a Leonilda, la quale ha palesemente violato gli obblighi discendenti dal matrimonio, espressamente indicati nell'art. 143 c.c.

All'affermazione di Leonilda che Ampelio l'aveva lasciata senza disponibilità economiche, si controbatte che neppure tale affermazione corrisponde alla realtà ed è un ennesimo tentativo di screditare il marito agli occhi del Giudicante.

E' infatti Ampelio a provvedere ad ogni bisogno della famiglia, comprese le esigenze individuali di Leonilda.

A conferma di ciò ci si limita ad affermare che pure la parcella del precedente difensore, al quale era ricorsa Leonilda, è stata liquidata da Ampelio, come dimostra l'assegno che qui si dimette (doc. 4).

Il c/c peraltro è stato chiuso con il consenso della moglie: le accuse di controparte sono pertanto del tutto infondate.

Sulle condizioni economiche della famiglia e sul reddito di Ampelio

Innanzitutto è da considerare che, alla luce dei fatti sopra narrati, la separazione oggetto di causa dovrà essere addebitata ai sensi dell'art 151, 2° co. c.c. a Leonilda, la quale pertanto non potrà vedersi riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento.

Solo in via subordinata, si osserva che l'eventuale assegno di mantenimento dovrà essere commisurato all'entità effettiva delle condizioni economiche della famiglia.

Singolare ed oltremodo eccessiva risulta la richiesta di pagamento di un assegno di euro _____ al mese, cifra che appare spropositata se si considera che Ampelio ha un reddito mensile di euro XXXX.

E' sufficiente esaminare la dichiarazione dei redditi di Ampelio (docc. 5, 6 e 7) per vedere che, nella migliore delle ipotesi, egli ha percepito un reddito lordo annuo di euro _____.

Da tale reddito ovviamente va detratto l'ammontare delle imposte pari ad euro XXXXX (cfr. rigo RN6 doc. 5) e, pertanto, ha percepito un reddito netto di euro XXXXX.

Da tale importo va detratto, altresì, l'ammontare dei contributi INPS che, in qualità di artigiano, deve annualmente versare sulla base del reddito netto e che ammontano complessivamente ad euro XXX.

Appare evidente pertanto che le condizioni economiche di Ampelio sono di gran lunga inferiori a quanto sostenuto dalla ricorrente.

D'altra parte Ampelio è un artigiano che presta la propria opera esclusiva a favore di un altro imprenditore e pertanto, di fatto, percepisce un reddito fisso, accollandosi i costi tipici dell'imprenditore: spese per il commercialista, spese manutenzione auto, spese per acquisto ed ammodernamento strumenti di lavoro.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla circostanza che ci si trova in una fase di congiuntura economica, in cui il lavoro è enormemente calato.

Per quanto riguarda poi invece il patrimonio immobiliare di Ampelio, esso è esattamente ed integralmente riportato nella dichiarazione dei redditi e consiste nella metà della casa coniugale e dalla proprietà di un altro appartamento, abitato dalla madre adottiva.

Le altre apparenti proprietà immobiliari, di cui fa menzione la ricorrente, risultano: una da un'operazione in cui aveva aiutato il padre e l'immobile era stato venduto, una seconda riguardava l'acquisto della proprietà, da cui era stata ricavata la casa coniugale, mentre le altre unità immobiliari erano state vendute per pagare i lavori di ristrutturazione, una terza riguardava una cessione di nuda proprietà fatta dal padre di Ampelio, mentre l'usufrutto rimaneva alla madre, una quarta la permuta di piccole porzioni di immobile tra madre e figlio, per meglio definire i reciproci diritti, una quinta un immobile di Mestre, ceduto per la nuda proprietà dalla madre al figlio.

Tutto ciò sta a significare che la reale situazione economico-finanziaria di Ampelio è enormemente differente da quanto rappresentato dalla ricorrente e

drasticamente ridimensionata.

Per tali motivi le pretese avanzate da Leonilda non possono essere soddisfatte in alcun modo.

Preme ribadire, inoltre, che la separazione oggetto di causa, per tutte le motivazioni sopra esposte, dovrà essere addebitata a Leonilda e, pertanto, nessun assegno di mantenimento potrà venire ad essa riconosciuto.

Sull'assegnazione della casa coniugale

Diversi argomenti depongono in favore dell'assegnazione della casa coniugale con diritto di abitazione a favore di Ampelio.

Innanzitutto convivente con Ampelio e Leonilda è il figlio Y, il quale, sebbene maggiorenne, non è ancora autosufficiente, ed il quale ha espresso in modo chiaro ed univoco la volontà di convivere con il padre, a favore del quale si è schierato in più di un'occasione.

Anche se maggiorenne, tale figlio, essendo economicamente non autosufficiente, è equiparato da ^{Pls.} giurisprudenza al figlio minorenni, al quale viene sempre riconosciuto il diritto alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come ~~certo~~ ^{per} degli affetti, interessi e consuetudini, nei quali si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ., sez I, 22.11.1995, n. 12083).

Ai sensi dell'art. 155-quater c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, pertanto non potrà essere sottovalutata la preferenza espressa dal figlio Y.

Seconda motivazione consiste nel fatto che è stata Leonilda a ricorrere alle vie legali sostenendo che la convivenza con Ampelio era divenuta intollerabile.

Logico pertanto che sia lei a dover lasciare la casa coniugale, soprattutto in considerazione del fatto che è a causa dei suoi comportamenti, gravemente ingiuriosi nei confronti di Ampelio, che tale convivenza è divenuta improrogabile.

E', infine, da porre chiarezza in ordine al diritto di comproprietà della casa coniugale in capo a Leonilda.

Asserisce, infatti, la stessa di essere comproprietaria al 50% della casa coniugale, costituita da un attico in piazza Duomo.

Sostiene peraltro la presente difesa che tale diritto di comproprietà è soltanto apparente.

Leonilda infatti è sprovvista di qualsiasi reddito e, come dalla stessa affermato, priva pure di beni di fortuna personali e pertanto la sua capacità di acquisto è totalmente nulla.

L'acquisto della casa coniugale era stato effettuato esclusivamente dal marito, il quale solo aveva sborsato i soldi ed il quale solo aveva provveduto alle spese di restauro, così come da fatture e relativi assegni che si dimettono (docc. 8 – 11).

Alla luce di tali circostanze appare chiaro che ci si trova di fronte ad una fattispecie di donazione indiretta.

E' stata infatti unicamente la volontà di Ampelio di cointestare l'attico a Leonilda ad aver attribuito alla stessa il diritto di comproprietà.

I comportamenti reiterati, gravemente ingiuriosi e lesivi degli obblighi derivanti dal matrimonio perpetrati da Leonilda, integrano ora gli estremi per poter chiedere una revocazione della donazione per ingratitudine, azione che ci si riserva sin d'ora di proporre in altra sede.

Conseguentemente, a maggior ragione, non potrà essere riconosciuto a Leonilda il diritto di abitazione nella casa coniugale.

* * *

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore,

CHIEDE

Al sig. Presidente di emettere i provvedimenti provvisori come segue:

- dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente; #
- accertata la violazione da parte di Leonilda degli obblighi coniugali discendenti dall'art. 143 c.c., addebitare la separazione a Leonilda; #
- rigettare per l'effetto la domanda di addebito proposta dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa; #
- attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale (con pertinenze ed arredi) al marito;
- rigettare la domanda di erogazione di assegno di mantenimento a favore della moglie, in quanto ad essa dovrà essere addebitata la separazione; #

- con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle stesse.

In via istruttoria:

- Ci si oppone alla prova per testi articolata dalla ricorrente in quanto riguarda circostanze inammissibili ed irrilevanti ai fini del presente giudizio ed in caso di ammissione, si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi.

* * *

Si producono, allegandoli, i seguenti documenti:

1. Copia autentica dell'atto di matrimonio;
2. Certificato plurimo di residenza, cittadinanza e stato di famiglia del ricorrente;
3. Lettera 22.10.1990 redatta dai figli Y e Z ed indirizzata ad Ampelio;
4. Assegno intestato all'avv. Rossi.
5. Dichiarazione dei redditi Ampelio 2007;
6. Dichiarazione dei redditi Ampelio 2008;
7. Dichiarazione dei redditi Ampelio 2009;
- 8 – 11. Fatture e relativi assegni a firma di Ampelio a saldo;
12. Informativa sull'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 4, 3° co. d.lgs. 28/2010.

Mestre 31.03.2010

Avv. Tizio

MANDATO: Io sottoscritto Ampelio, nato a Trento il 23.09.51 e residente a Milano in P.zza Duomo, n. 5, C.F. _____, informato ai sensi dell'art. 4, 3° co. d. lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego, ad ogni effetto di legge, compresa la comparizione della parte, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado, l'avv. Tizio, nel cui studio a _____, eleggo domicilio con attribuzione di tutte le facoltà comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, di rinunciare agli atti del giudizio, di accettare la rinuncia, nonché di farsi sostituire.

- Ampelio -

la firma è AUTOGRAFA

- avv. Tizio -